



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 gennaio 2012
(OR. en)**

18060/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0376 (NLE)**

PECHE 373

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle
possibilità di pesca a titolo del protocollo dell'accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del
Mozambico

REGOLAMENTO (UE) N. .../2012 DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca
a titolo del protocollo dell'accordo di partenariato
nel settore della pesca tra la Comunità europea
e la Repubblica del Mozambico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1446/2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico¹ ("accordo"). Ad esso era accluso un protocollo che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo². Gli effetti di tale protocollo sono cessati il 31 dicembre 2011.
- (2) Il 2 giugno 2011 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico ("protocollo"), il quale conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Mozambico in materia di pesca.
- (3) Il ... il Consiglio ha adottato la decisione 2012/.../UE^{3*}, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di validità del protocollo.

¹ GU L 331 del 17.12.2007, pag. 1.

² GU L 331 del 17.12.2007, pag. 39.

³ GU L

* GU: si prega di inserire la data, il numero e gli estremi di pubblicazione del doc. st18058/11.

- (5) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie¹, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito di un accordo di partenariato nel settore della pesca non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informare gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro i termini fissati dal Consiglio deve essere considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. Occorre stabilire detti termini.
- (6) Poiché gli effetti del protocollo dell'accordo attualmente in vigore sono cessati il 31 dicembre 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal...*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

* GU: si prega di inserire la data di firma del protocollo di cui al doc. st18058/11.

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna	22 unità
Francia	20 unità
<hr/>	
Italia	1 unità
<hr/>	
Totale	43 unità

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna	16 unità
Francia	8 unità
Portogallo	7 unità
Regno Unito	1 unità
<hr/>	
Totale	32 unità

2. Fatti salvi l'accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008.

3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a confermare che non utilizzano pienamente le possibilità di pesca assegnate nell'ambito dell'accordo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ...*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

* GU: si prega di inserire la data di firma del protocollo di cui al doc. st18058/11.